

*GIORNATA MONDIALE UNESCO
DELLA DIVERSITÀ CULTURALE*

LA CONVENZIONE E IL DIRITTO D'AUTORE

GIORGIO ASSUMMA
PRESIDENTE SIAE

ROMA – 21 MAGGIO 2009

Il particolare rilievo della tutela degli autori delle opere dell'ingegno è affermato, espressamente seppur sinteticamente, dalla Convenzione.

Il suo *considerando* n. 17, infatti, riconosce il ruolo essenziale dei mezzi posti a tutela della proprietà intellettuale come “*strumenti per sostenere le persone che partecipano alla creatività culturale*”.

Si usa il termine “*sostenere*”, a significare il fatto che a costoro non soltanto debba essere accordata una attenzione particolare ma che vada procurato anche un appoggio tecnico – giuridico che sia in grado di porsi al servizio della loro attività professionale, rendendola sicura ed appagante.

Tale appoggio non può che consistere in un copyright o in un diritto d'autore, esclusivo ed assoluto, saldamente protetto dagli espropri di chi nel nome dell'interesse pubblico alla informazione vorrebbe accedere all'uso delle opere, liberamente e senza alcun onere o obbligo.

Ciò è in perfetta sintonia con il punto 16 della Dichiarazione sulla Diversità Culturale dell'Unesco, con il quale si sottolinea la necessità di “*assicurare la protezione del copyright e del diritto d'autore nell'interesse della creatività contemporanea e della giusta remunerazione del lavoro creativo*”.

Appare, dunque, chiaro lo stretto collegamento che la Dichiarazione rimarca tra la protezione giuridica degli autori e la creatività contemporanea, quasi a voler significare che non si stimola convenientemente la creatività senza porre i suoi artefici in una posizione di legittimo privilegio.

Ma appare altresì chiaro come la Convenzione individui nella azione creativa un impegno lavorativo: cioè una occupazione non dissimile dalle occupazioni che tutti i lavoratori, di qualsiasi settore, svolgono.

Dal che discende l'obbligo giuridico di assicurare, quale prezzo della utilità che dal loro lavoro si trae, la remunerazione economica che, in via inderogabile, viene attribuita a tutti i lavoratori.

Ora, l'assicurare una protezione adeguata implica necessariamente la adozione di norme capaci di garantire loro, allo stesso tempo:

- tanto le libertà personali, che debbono loro competere, quali esseri umani investiti del ruolo di produttori di nuove idee e di nuove opinioni;

- quanto i diritti soggettivi patrimoniali, atti a realizzare la massima inerenza delle vicende esistenziali delle opere alle loro facoltà dispositive, anche di carattere negoziale.

Tra le libertà personali mi sembra opportuno ricordare che le più rilevanti sono quelle:

- delle scelte creative, della vita relazionale nel mondo intellettuale, della gestione della circolazione nel traffico commerciale delle opere, quali beni oggetto di scambio.

Tra i diritti soggettivi i più importanti sono certamente quelli attraverso il cui esercizio l'autore è messo in condizione di amministrare la fruizione, da parte di ogni terzo, delle sue creazioni e di ricevere l'adeguato compenso economico per il servizio a questi reso, a cui ho fatto poc'anzi riferimento.

Questo complesso di libertà e di diritti costituisce il miglior incitamento per spingere gli autori a produrre ed a produrre con costante continuità.

Gli autori, infatti, vengono, grazie a tale complesso, posti nella condizione di agire, quindi di pensare, con quella autonomia, estetica ed emotiva, in mancanza della quale non è possibile assumere una spontanea, quindi autentica, identità personale.

E la identità personale, di tutti e di ciascuno, è un fattore primario per impedire la uniformità delle idee e delle opinioni, che la globalizzazione in atto, grazie anche alle nuove ed agevoli tecniche di commercializzazione, tende a provocare.

Gli autori, quindi, non possono che apprezzare, vivamente, i disposti della Convenzione che attengono alla loro posizione.

Eppure questo apprezzamento non è stato e non è del tutto unanime.

Già nel corso delle discussioni che hanno preceduto l'approvazione della Convenzione, alcuni titolari di diritti d'autore e di copyright, avevano espresso la preoccupazione che la Convenzione stessa servisse di pretesto per alcuni Stati, al fine di mettere in discussione la protezione della proprietà intellettuale per meglio difendere le culture nazionali.

Non bisogna dimenticare che alcuni paesi, specie quelli in via di sviluppo, considerano tuttora, erroneamente, la proprietà intellettuale un ostacolo allo sviluppo delle loro industrie culturali.

Ma queste preoccupazioni sono del tutto infondate e quindi vanno decisamente frustrate.

In effetti, proprio l'art. 20, 2° comma, stabilisce in modo inequivocabile che “*nulla nella presente Convenzione può essere interpretato come modifica dei diritti e dei doveri delle parti nel quadro di altri trattati cui partecipano*”.

Ebbene, non c'è trattato, come sappiamo, in cui non sia stato dato alle legittime aspettative degli autori un trattamento di assoluto valore o comunque di preminenza giuridica.

Rimangono, di conseguenza, ben saldi, al cospetto della Convenzione, i principi adottati dagli accordi internazionali (nell'ambito dell'OMPI e della Organizzazione Mondiale del Commercio), mediante i quali è stato assicurato questo trattamento.

Voglio, infine, rammentare sempre a questo proposito, quanto affermato nel *considerando* n. 18 della Convenzione.

Si ammette nel *considerando* la natura soprattutto spirituale dei beni e dei servizi culturali, primi tra essi quelli che derivano dal lavoro creativo.

Tali beni e servizi, procurati da tale lavoro, in quanto rappresentativi di identità spirituale, non possono essere trattati alla stregua dei comuni prodotti commerciali.

Essi, piuttosto, vanno valutati, secondo la felice intuizione del filosofo Kant, principalmente come colloqui, che l'autore intesse con un pubblico di suoi interlocutori.

A lui, pertanto, va lasciata la scelta del se svolgere il colloquio, in quali tempi, per quale durata ed a favore di quale e quanto pubblico.

Espropriare, come vorrebbe il cosiddetto popolo della rete, questa libertà di disporre del colloquio significa arrecare agli autori, che di tale libertà debbono essere gli unici amministratori, un danno irreparabile che si riflette direttamente sullo sviluppo delle identità di cui stiamo parlando e quindi della cultura in genere.

GIORNATA MONDIALE UNESCO
DELLA DIVERSITÀ CULTURALE
ROME, ITALIA – 21 MAGGIO 2009